

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL CICLAMINO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTAGIRONE CT CONTRADA
TROITTA LA GRAZIA SN
Numero REA: CT - 288835
Codice fiscale: 04337950879
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-12-2005 - Statuto completo	2
--	---



Studio Notarile Balestrazzi

ALLEGATO "A" ALL'ATTO

Repertorio N.4182/885

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita una Società Cooperativa, a mutualità prevalente, denominata "**SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL CICLAMINO**"

ARTICOLO 2

La società ha sede nel Comune di Caltagirone, all'indirizzo risultante dalla domanda di iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disp. att. c.c.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo nell'ambito del Comune sopra indicato, con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato al deposito delle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

Spetta invece all'assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato.

La società potrà istituire o sopprimere sedi secondarie senza stabile rappresentanza, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quel-

	lo risultante dal libro soci.	
	ARTICOLO 3	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei	
	soci.	
	<u>TITOLO II</u>	
	SCOPO - OGGETTO	
	ARTICOLO 4	
	La cooperativa, retta secondo i principi e le discipline del-	
	la mutualità e della solidarietà, non persegue fini specula-	
	tivi o di lucro ma intende far partecipi i soci dei benefici	
	della mutualità e della cooperazione applicandone i metodi ed	
	ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e	
	spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione,	
	essa é impegnata.	
	La cooperativa opererà con l'esclusione di ogni finalità spe-	
	culativa secondo le norme di legge richiamate nel presente	
	statuto.	
	La cooperativa si propone di raggiungere i seguenti scopi:	
	a) migliorare le condizioni materiali e morali dei propri so-	
	ci;	
	b) favorire l'inserimento lavorativo dei propri soci;	
	c) favorire l'istruzione professionale dei soci, istituendo	
	possibilmente corsi di qualificazione previsti dalle vigenti	
	leggi, e stimolarne lo spirito di previdenza e di risparmio;	

	d) collaborare allo sviluppo e alla propaganda del movimento cooperativo e mutualistico;	
	e) ripartire fra i soci il ricavo netto della vendita dei prodotti a seconda della quantità, qualità e pregi dei prodotti stessi da ciascuno di essi conferiti alla cooperativa;	
	f) perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per i soci ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato.	
	La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.	
	Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	

	- mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svol-	
	ta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponi-	
	bili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore stabili-	
	sce con la propria adesione, o successivamente all'instaura-	
	zione del rapporto associativo, un ulteriore e distinto rap-	
	porto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qual-	
	siasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti	
	rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di	
	natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giu-	
	ridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quan-	
	to compatibili con la posizione del socio lavoratore, da al-	
	tre leggi o da qualsiasi altra fonte.	
	ARTICOLO 5	
	La cooperativa, senza finalità di lucro, rientrando tra quel-	
	le che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1,	
	lettera a) e b) della legge 8 novembre 1991 n.381, ha lo sco-	
	po di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini	
	attraverso la realizzazione e la gestione di servizi socio -	
	sanitari, assistenziali ed educativi, orientati in via prio-	
	ritaria, ma non esclusiva, a rispondere ai bisogni di persone	
	handicappate e con ritardi di apprendimento, ed altresì at-	
	traverso l'organizzazione di attività produttive principal-	

	mente nel settore della produzione e della trasformazione di	
	prodotti agricoli, artigianali, industriali, commerciali e	
	dei servizi, finalizzati all'inserimento lavorativo delle	
	persone svantaggiate, con particolare attenzione a persone in	
	condizioni di disagio psichiatrico. La cooperativa si ispira	
	ai principi della solidarietà sociale, è tassativamente a-	
	politica e senza finalità di lucro e si propone, in via	
	prioritaria, ma non esclusiva, di offrire, nell'interesse	
	mutualistico dei soci, servizi in campo sociale, assisten-	
	ziale, educativo e formativo, volti a facilitare l'inserimen-	
	to di persone con handicap fisico psichico o sensoria-	
	le, malati psichiatrici, minori e anziani, tossicodipenden-	
	ti, alcolisti, malati terminali, extracomunitari, giova-	
	ni in condizioni di disagio sociale, detenuti e quanti al-	
	tri possono essere riconosciuti dalla società come persone in	
	stato di emarginazione. La cooperativa, a tal fine, intende	
	collaborare con tutte le realtà sociali presenti sul	
	territorio ed in particolare intende agire in stretta	
	connessione con A.D.I.S. onlus (Associazione Disabili Inte-	
	grazione Sociale) Caltagirone, di cui fa proprie le finalità.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà	
	intraprendere ed organizzare attività economiche nel campo	
	artigianale, commerciale, agricolo ed industriale, potrà ge-	
	stire stabilmente o temporaneamente, i seguenti servizi in	
	campo sociale e riabilitativo rivolti a privati, impre-	

	se e non, enti pubblici quali Comuni, Province, Regioni e	
	ASL.:	
	a) Attività, servizi e centri di riabilitazione;	
	b) Centri diurni, centri socio-educativi e residenziali,	
	di accoglienza e socializzazione, quali comunità alloggio,	
	terapeutiche e strutture di prima accoglienza e orientamento	
	per le persone in stato di bisogno;	
	c) Centri diurni e residenziali ed altre strutture con	
	carattere animativo, culturale e del tempo libero finaliz-	
	zate al miglioramento della qualità della vita;	
	d) Strutture alberghiere, case vacanza e campeggi, aperti a	
	singoli, famiglie, a gruppi ed organizzazioni, con il fine di	
	favorire il turismo sociale, pertinenti alla realizzazioni	
	degli scopi sociali;	
	e) Servizi domiciliari ed assistenziali, infermieristici,	
	animativi, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettua-	
	ti tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o	
	altre strutture, asili nido, scuole materne, centri diurni	
	e centri di servizio appositamente allestiti o messi a dispo-	
	sizione, da enti pubblici o privati;	
	f) Corsi di formazione volti alla qualificazione umana,	
	culturale e professionale, nonché attività di ricerca e di	
	consulenza;	
	g) Attività di sensibilizzazione e animazione della comunità	
	sociale, entro cui si opera, al fine di renderla più consape-	

	vole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle	
	persone in stato di bisogno;	
	h) Attività di promozione e di sensibilizzazione, dell'impe-	
	gno delle istruzioni a favore delle persone deboli e svan-	
	taggiate e di affermazione dei loro diritti; a tal fine la	
	cooperativa potrà produrre e vendere articoli, ricerche, li-	
	bri, dispense e periodici su qualsiasi supporto tecnico e	
	tecnologico;	
	i) attività di ristorazione collettiva, equitazione, atti-	
	vità sportive e ricreative aperte a tutta la cittadi-	
	nanza purchè siano ritenute utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali, inoltre possono essere aperti punti vendi-	
	ta occasionali o permanenti quali negozi al dettaglio, nei	
	quali può essere venduto e commercializzato tutto ciò	
	che viene prodotto in proprio con scopo ergoterapeutico e	
	riabilitativo all'interno dei vari centri o acquistati da	
	terzi;	
	La società potrà inoltre:	
	- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale;	
	- adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale.	
	La cooperativa potrà collaborare con altre cooperative e con-	
	sorzi internazionali, nazionali e regionali aventi gli stessi	
	scopi sociali.	

	Potrà, altresì, istituire corsi di addestramento professiona-	
	le per i soci al fine di elevarne la capacità di intervento	
	nei settori sopra citati.	
	Per la realizzazione delle descritte finalità, la cooperativa	
	potrà prendere contatti con tutti gli organismi comunitari	
	della U.E., statali, regionali, provinciali e comunali per	
	ottenere finanziamenti e contributi atti a favorire l'esple-	
	tamento dell'attività sociale in base alle leggi emanate e/o	
	emanande.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tut-	
	ti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immo-	
	biliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali.	
	La società potrà accedere a tutte le forme di benefici ed a-	
	gevolazioni fiscali, previdenziali, finanziarie o di altra	
	natura, previste dalle normative regionali, nazionali e comu-	
	nitarie attuali e future.	
	Tutte le attività sopracitate verranno svolte e promosse nel	
	pieno rispetto delle normative vigenti in materia, anche at-	
	traverso l'ottenimento di autorizzazioni, l'iscrizione in ap-	
	positi albi, elenchi e registri, ordinari e speciali, e con	
	l'eventuale collaborazione interna e/o esterna di soggetti a-	
	venti requisiti specifici, nel caso in cui ciò sia espressa-	
	mente previsto o richiesto dalle inderogabili norme di legge.	

	La società cooperativa può, nei limiti di legge, svolgere la	
	propria attività anche nei confronti di terzi non soci.	
	<u>TITOLO III</u>	
	SOCI	
	ARTICOLO 6	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può esse-	
	re inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Qualora i soci siano in numero inferiore a nove, essi dovran-	
	no essere tutti persone fisiche. Se successivamente alla co-	
	stituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello sta-	
	bilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine	
	massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie	
	e deve essere posta in liquidazione.	
	Possono essere soci tutti coloro che, avendo compiuto il di-	
	ciottesimo anno di età, siano in grado di operare nei sopra	
	citati settori di svolgimento delle attività sociali e che,	
	per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e spe-	
	cializzazione professionale, possano partecipare direttamente	
	ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo	
	esercizio ed al suo sviluppo.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci	
	cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in nu-	
	mero strettamente necessario al buon funzionamento della Coo-	
	perativa. Non possono in ogni caso divenire soci quanti eser-	
	citano in proprio imprese identiche o affini con quella della	

	cooperativa.	
	I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote del valore nominale di euro 200,00 (duecento) ciascuna.	
	Ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 sono iscritti in	
	apposita sezione del libro soci i soci volontari.	
	Sono soci volontari coloro i quali prestano la loro attività	
	a favore della cooperativa gratuitamente; può essere corri-	
	sposto a favore dei soci volontari solo il rimborso delle	
	spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di	
	parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei so-	
	ci.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci.	
	Per quanto non previsto nel presente statuto si applica ai	
	soci volontari la disciplina di cui alla legge 8 novembre	
	1991, n.381.	
	Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con delibera-	
	zione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tec-	
	nologico o per la ristrutturazione od il potenziamento azien-	
	dale di cui all'art. 4 legge 30 gennaio 1992 n.92, al fine di	
	agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizza-	
	zione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori,	
	sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previ-	
	sti dalle leggi vigenti.	

	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote del valore nominale minimo di euro 500,00 (cinquecento)	
	ciascuna.	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo. In caso di man-	
	cato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio	
	che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvede-	
	ranno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio	
	potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda trasferire le	
	quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto	
	acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con decisione dell'organo amministrativo	
	che deve stabilire: a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse; c) il termine minimo di durata del confe-	
	rimento; d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli a-	
	vanzi di gestione e gli eventuali privilegi attribuiti alle	
	quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può	
	essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispet-	

	to al dividendo previsto per i soci ordinari; e) i diritti	
	patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'am-	
	montare dei conferimenti, secondo criteri fissati al momento	
	dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non de-	
	vono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sov-	
	ventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il	
	termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla de-	
	cisione in sede di emissione delle quote a norma del prece-	
	dente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	

	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	ARTICOLO 7	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione de-	
	gli amministratori su domanda dell'interessato.	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'	
	organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed	
	elementi:	
	a) se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nasci-	
	ta, domicilio, cittadinanza, codice fiscale; se soggetto di-	
	verso: denominazione o ragione sociale, sede, codice fisca-	
	le, nominativo della persona fisica delegata a rappresentarla	
	e delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione;	
	b) motivi della richiesta e precisazione della effettiva at-	
	tività svolta;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà	
	superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 del cod.	
	civ.;	
	d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regola-	
	menti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi	
	Sociali.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del-	
	l'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deli-	
	berazione di ammissione deve essere comunicata all'interessa-	

	to e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei	
	soci.	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli	
	amministratori, oltre all'importo della quota, il sovrapprez-	
	zo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di appro-	
	vazione del bilancio su proposta dagli amministratori.	
	L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci.	
	In caso di diniego, la domanda potrà essere rinnovata. In tal	
	caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano	
	stati effettuati i versamenti di cui all' art. 8.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera	
	diventerà inefficace.	

	ARTICOLO 8	
	I soci ammessi sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal presente statuto, oltre che dell'e-	
	ventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spe-	
	se di istruttoria della domanda di ammissione e dell'eventua-	
	le sovrapprezzo;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa,	
	secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel re-	
	golamento aziendale;	
	d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'artico-	
	lo 2528 Codice Civile.	
	ARTICOLO 9	
	E' fatto divieto ai soci cooperatori di associarsi contempo-	
	raneamente ad altre cooperative o società che perseguono i-	
	dentici scopi sociali o che comunque esplicino attività	
	concorrente.	
	E' altresì vietato al socio cooperatore di prestare lavoro	
	subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino	
	in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività	
	concorrenti in proprio.	
	Il tutto salva sempre diversa deliberazione dell'organo ammi-	

	nistrativo.	
	<u>TITOLO IV</u>	
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	ARTICOLO 10	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.	
	ARTICOLO 11	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo, può recedere il socio cooperatore:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	

	della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società,	
	proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfe-	
	zionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero	
	dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.	
	ARTICOLO 12	
	La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei	
	confronti dei soci interdetti, inabilitati o falliti, dei so-	
	ci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla	
	pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabi-	
	lità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori del-	
	l'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della coopera-	
	tiva, l'Organo amministrativo ha facoltà di derogare l'appli-	
	cazione del presente articolo ai soci che abbiano raggiunto	
	il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni	
	di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della	
	eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitata-	
	mente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione	
	al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.	
	ARTICOLO 13	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei	
	confronti del socio:	

	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni deri-	
	vanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti,	
	ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle quote sociali sottoscritte ai sensi dell'art.	
	2531 c.c., o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad	
	altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pa-	
	gamento da parte dell'organo amministrativo;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'articolo 9 o per mancanza o perdita dei	
	requisiti previsti per la partecipazione alla società;	
	d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice	
	civile.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazio-	
	ne dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio	
	può proporre opposizione al Tribunale competente per territo-	
	rio entro sessanta giorni dalla comunicazione.	
	In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata	
	solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dal-	
	l'annotazione nel libro dei soci.	
	ARTICOLO 14	
	Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a ma-	

	no con rispettiva ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste	
	di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da	
	parte della Cooperativa.	
	ARTICOLO 15	
	I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il di-	
	ritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente	
	versato, a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di	
	acquisizione della qualità del socio, ove versato e non capi-	
	talizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed	
	e) dell'articolo 23 del presente statuto e decurtare le per-	
	dite imputabili al capitale, in proporzione alle quote posse-	
	dute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilan-	
	cio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale limitatamente al socio si è verificato.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spet-	
	tante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio	
	eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scade-	
	re dei centottanta giorni successivi alla approvazione del	
	bilancio.	
	In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo in-	
	sindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed	
	i soci, dilazionare in più rate il rimborso con la correspon-	
	sione dei relativi interessi legali, entro il termine massimo	
	di cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio.	

	ARTICOLO 16	
	In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso	
	della quota da lui effettivamente versata si matura, nella	
	misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15,	
	allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approva-	
	zione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia	
	verificata la morte.	
	Gli eredi e/o legatari del socio defunto, ove ne abbiano i	
	requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipa-	
	zione al socio defunto e, in caso di pluralità di eredi e/o	
	legatari questi devono nominare un rappresentante comune.	
	L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro ses-	
	santa giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.	
	ARTICOLO 17	
	I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi e/o legatari	
	del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il	
	rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centot-	
	tanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli	
	15 e 16.	
	Gli eredi e/o legatari del socio defunto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea	
	documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva	
	comprovante che essi sono gli aventi diritto alla riscossione	
	e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	

	mine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devo-	
	lute al fondo di riserva straordinaria.	
	Per il periodo di un anno dalla cessazione il socio risponde	
	verso la società per il pagamento dei conferimenti non versa-	
	ti. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquida-	
	zione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichia-	
	rato lo stato di insolvenza della società.	
	<u>TITOLO V</u>	
	TRATTAMENTO DEI SOCI	
	ARTICOLO 18	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci sarà rispettato tra i soci il principio di parità di trat-	
	tamento.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio quale "lavoratore associato", la disciplina della presta-	
	zione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione ed	
	i rapporti tra la società ed i soci in genere sono regolate	
	da appositi regolamenti, che non possono essere deteriori ri-	
	spetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti colletti-	
	vi di categoria in quanto applicabili, e che determinano i	
	criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra la società ed i soci.	
	I regolamenti di cui al comma precedente sono predisposti	
	dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea con le	
	maggioranze previste per le assemblee straordinarie.	

	ARTICOLO 19	
	I regolamenti di cui all'articolo precedente possono preve-	
	dere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a	
	tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di	
	crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ri-	
	dimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.	
	Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale	
	il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi conti-	
	nuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeter-	
	minato.	
	Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di	
	cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza	
	per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di	
	nuovi soci con pari attitudini professionali, salvo il caso	
	in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per con-	
	tratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure al-	
	l'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di	
	appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analo-	
	ghe.	
	Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori	
	in quanto applicabile.	
	<u>TITOLO VI</u>	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO 20	
	Il patrimonio della società è costituito:	

	a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote sociali. Nessun socio potrà possedere un numero di quote il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;	
	b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 23;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;	
	d) dai fondi per scopi mutualistici, ivi compresi i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci cooperatori.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.	
	ARTICOLO 21	
	La quota del capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versata in più soluzioni, e più precisamente:	

	a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.	
	ARTICOLO 22	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	Le quote detenute dai soci non possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	

	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al Tribunale.	
	ARTICOLO 23	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio con il conto	
	dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da	
	compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applican-	
	do le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio	
	nella quale dovranno essere specificatamente indicati i cri-	
	teri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento de-	
	gli scopi mutualistici e statutari in conformità con il ca-	
	rattere cooperativo della società, nonché quant'altro richie-	
	sto dalla legge e dal presente statuto.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	

	zione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi	
	pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme even-	
	tualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economi-	
	co.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla coper-	
	tura delle perdite.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così	
	destinati:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva legale, mai divisibi-	
	le tra i soci cooperatori sotto qualsiasi forma, sia durante	
	la vita della società che all'atto del suo scioglimento;	
	b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge, alla costituzione e all'incremento dei fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;	
	c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella	
	misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bi-	
	lancio, nei limiti consentiti dalla legge, e che non potrà	
	superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capi-	
	tale effettivamente versato;	
	d) ad aumento gratuito del capitale sociale, nella misura che	
	verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, nel	
	tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazio-	
	nale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di	
	operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di Stati-	

	stica (istat) per il periodo corrispondente a quello dell'e-	
	sercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In al-	
	ternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà ac-	
	quistare o rimborsare quote della società con le modalità e	
	nel rispetto dei limiti previsti all'art. 2529 c. c.;	
	e) ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori,	
	nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva	
	il bilancio e nel tassativo rispetto delle previsione del 3°	
	comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e dell'ar-	
	ticolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (approva-	
	zione del regolamento relativo alla concessione di appalti a	
	Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzio-	
	ne dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubbli-	
	ci);	
	f) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva	
	straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per	
	la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale o a sco-	
	pi di natura mutualistica determinati dall'assemblea che ap-	
	prova il bilancio.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla de-	
	stinazione di cui alle lettere c), d) e) ed f) che la tota-	
	lità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla let-	
	tera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla let-	
	tera a) o a quello previsto dalla lettera f).	
	In caso di utili di gestione la cooperativa procederà alla	

	ripartizione dei ristorni.	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa	
	potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determina-	
	to dalla media ponderata delle percentuali relative alle pre-	
	stazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società,	
	nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società,	
	comunque nel rispetto dell'art.2545 - sexies c.c.	
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle	
	transazioni con i soci sono contabilizzati separatamente nel	
	bilancio come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura del-	
	l'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilan-	
	cio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da at-	
	tribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della	
	percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a	
	quelle totali. Accertati i ristorni, l'assemblea dei soci	
	potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) la riparti-	
	zione a ciascun socio in alternativa:	
	1) mediante distribuzione in denaro o in natura;	
	2) mediante aumento proporzionale delle quote possedute;	
	3) mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emis-	
	sione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al	
	dettato legislativo.	
	<u>TITOLO VII</u>	
	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 24	

	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	
	c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda	
	obbligatoriamente oppure quando l'assemblea deliberi la sua	
	nomina nonostante la non obbligatorietà..	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ARTICOLO 25	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, ad opera	
	dell'organo amministrativo, mediante avviso spedito almeno	
	otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenen-	
	te l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, ma	
	sempre in un paese membro dell'Unione Europea), la data della	
	prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata	
	almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo racco-	
	mandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento.	
	La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini	
	sopra detti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre	
	che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti	
	gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati,	
	sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazio-	
	ne dell'argomento.	

	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione ed in aggiun-	
	ta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare	
	qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffon-	
	dere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.	
	ARTICOLO 26	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo u-	
	tile, anche il bilancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli	
	amministratori, per la loro attività, e la retribuzione an-	
	nuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente	
	Statuto su proposta dell'organo amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-	
	ne sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto	
	o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;	
	7) delibera sulle modificazioni dello statuto sociale, sullo	
	scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina ed i	
	poteri dei liquidatori.	
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi	
	giorni, o entro i centottanta giorni successivi alla chiusura	
	dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta al-	

	la redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministra-	
	tivo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice ci-	
	vile.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di	
	Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devo-	
	no essere illustrati dagli amministratori nel modo più sem-	
	plice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni	
	antercedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discu-	
	terli.	
	ARTICOLO 27	
	L'assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà	
	dei voti esprimibili, spettanti ai soci. In seconda convoca-	
	zione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o	
	rappresentati.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta tranne che per le	
	modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della co-	
	operativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il	

	voto favorevole della metà dei soci della società aventi di-	
	ritto al voto. In seconda convocazione valgono le stesse mag-	
	gioranze previste per la prima convocazione.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio	
	palese.	
	ARTICOLO 28	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino i-	
	scritti nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote	
	possedute.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro	
	socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al	
	voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può	
	rappresentare più di cinque soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assem-	
	blea e conservate fra gli atti sociali.	
	Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni die-	
	ci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun	
	altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.	
	Per quanto non espressamente previsto si applicano le regole	
	di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate	
	da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.	
	ARTICOLO 29	
	L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione del-	

	l'organo amministrativo, dal Presidente del Consiglio d'Ammi-	
	nistrazione o dall'Amministratore Unico o, in mancanza, da	
	persona eletta dall'assemblea stessa.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due	
	scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quan-	
	do previsto obbligatoriamente. Il verbale delle assemblee in	
	sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 30	
	L'amministrazione della società è affidata ad uno o più ammi-	
	nistratori, sino ad un massimo di cinque, nominati dai soci.	
	All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizio-	
	ne entro i limiti suddetti.	
	L'amministrazione della società può essere affidata anche a	
	soggetti non soci; in ogni caso, però la maggioranza degli	
	amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ov-	
	vero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore	
	a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	

	Quando l'amministrazione della società è affidata a più per-	
	sone, i soci stabiliscono alternativamente:	
	a) se gli amministratori costituiscono il Consiglio di Ammi-	
	nistrazione;	
	b) se l'amministrazione è affidata a ciascun amministratore	
	disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più degli al-	
	tri amministratori, anche nominativamente indicati, salvi in	
	ogni caso i limiti previsti dalla legge per l'adozione in	
	forma collegiale di determinate decisioni.	
	Nel caso di nomina di più amministratori con poteri congiunti	
	e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione del-	
	la nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via	
	congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di ammi-	
	nistrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta ed	
	altri in via congiunta.	
	In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in	
	ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministra-	
	zione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli ammini-	
	stratori in via congiunta.	
	All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la ge-	
	stione ordinaria e straordinaria della società.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per le ragioni dell'ufficio.	
	Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono de-	
	terminati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai	

	particolari poteri attribuiti.	
	Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle	
	forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del	
	rapporto da liquidarsi all'estinzione del mandato.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più ammi-	
	nistratori, quelli rimasti in carica, o anche uno solo di es-	
	si, dovranno proporre d'urgenza ai soci l'adozione della de-	
	liberazione per la nomina dei nuovi amministratori.	
	Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica,	
	per qualsiasi motivo, gli amministratori rimasti in carica	
	non provvedano a quanto sopra, la deliberazione potrà essere	
	proposta da uno qualsiasi dei soci.	
	I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma	
	di amministrazione originariamente prescelta e gli ammini-	
	stratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica	
	all'atto della loro nomina.	
	In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di	
	tre amministratori, si intenderanno decaduti dalla carica	
	tutti gli amministratori con effetto dalla accettazione dei	
	nuovi amministratori.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo	
	è stato ricostituito.	
	ARTICOLO 31	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il	

	presidente, quando a ciò non abbiano provveduto i soci	
	all'atto della nomina degli amministratori; può inoltre nomi-	
	nare uno o più vice presidenti, ai quali sono attribuiti i	
	poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza	
	o impedimento, nonché un segretario.	
	Il Consiglio di Amministrazione si raduna, nella sede sociale	
	ovvero altrove purché in uno Stato membro dell'Unione Euro-	
	pea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario	
	o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei	
	suoi membri o dal collegio sindacale, se nominato.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con avviso, da	
	spedirsi a mezzo raccomandata A/R, almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza, a ciascun membro del consiglio e del collegio	
	sindacale, se nominato, o con telegramma, telefax o messaggio	
	di posta elettronica da spedire almeno otto giorni prima.	
	Si riterrà comunque validamente costituito il Consiglio di	
	Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione,	
	quando siano presenti tutti gli amministratori e siano pre-	
	senti o informati della riunione tutti i componenti del col-	
	legio sindacale, se nominato; resta fermo il diritto di cia-	
	scuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli ar-	
	gomenti dei quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti.	

	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In	
	caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Il	
	voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Il consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare pro-	
	prie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni	
	dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, an-	
	che disgiuntamente.	
	Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i li-	
	miti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può	
	sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a	
	sé operazioni rientranti nella delega.	
	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate	
	dall'art. 2381, comma 4 (redazione del progetto di bilancio e	
	dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni	
	di aumento di capitale) e dall'art. 2544, c.1 (poteri in ma-	
	teria di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici).	
	ARTICOLO 32	
	L'amministratore unico o gli amministratori hanno la rappre-	
	sentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giu-	

	dizio.	
	Quando gli amministratori costituiscono il Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, la rappresentanza generale della società spetta	
	al presidente ed agli amministratori delegati, se nominati.	
	In caso di amministrazione affidata a più persone che non co-	
	stituiscono il Consiglio di Amministrazione, la rappresen-	
	za generale spetta a ciascuno degli amministratori così nomi-	
	nati, in via disgiuntiva o congiuntiva, a seconda che i pote-	
	ri di amministrazione loro attribuiti in occasione della no-	
	mina, siano da esercitarsi in via disgiuntiva o congiuntiva.	
	Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rap-	
	presentanza legale e la firma sociale spettano altresì	
	all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo preceden-	
	te, nell'ambito delle attribuzioni delegategli.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ARTICOLO 33	
	Il Collegio Sindacale, quando la sua nomina è obbligatoria ai	
	sensi dell'art. 2543 c.c., o quando i soci delibereranno di	
	nominarlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di	
	tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori	
	contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea	
	due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale	
	sarà nominato dall'assemblea.	
	I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto	

	dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	ARTICOLO 34	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministra-	
	zione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del	
	presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabi-	
	lità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei li-	
	bri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa	
	alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a	
	tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.	
	I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche indi-	
	vidualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effet-	
	tuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per	
	legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi	
	verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'organo ammini-	
	strativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente ri-	
	ferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conse-	
	guimento degli scopi statutari e mutualistici.	
	<u>TITOLO VIII</u>	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 35	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai	
	sensi dell'art. 2545-duodecies, dovrà procedere alla nomina	
	di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i	
	soci.	

	ARTICOLO 36	
	In ogni caso di scioglimento della società, l'intero patrimo-	
	nio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettiva-	
	mente versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati	
	deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento dei	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	<u>TITOLO IX</u>	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ARTICOLO 37	
	Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i so-	
	ci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'in-	
	terpretazione e/o esecuzione e /o risoluzione del contratto	
	sociale e dello Statuto, salvo quelle che per legge non pos-	
	sono formare oggetto di arbitrato, sarà decisa da un Collegio	
	di tre arbitri nominati, dal Presidente del Tribunale del	
	luogo in cui la società ha sede ad istanza della parte più	
	diligente; il Presidente del Tribunale provvederà alla nomina	
	entro trenta giorni dalla richiesta.	
	Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole	
	compositore senza formalità di procedura.	
	Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.	
	<u>TITOLO X</u>	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ARTICOLO 38	

	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo	
	amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottopo-	
	nendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in	
	assemblea con le maggioranze previste per le assemblee	
	straordinarie.	
	ARTICOLO 39	
	La Cooperativa è a mutualità prevalente.	
	L'organo amministrativo documenterà la condizione di preva-	
	lenza nella nota integrativa al bilancio evidenziandone con-	
	tabilmente i parametri e curerà l'iscrizione della cooperati-	
	va nell'apposito albo ai sensi degli artt. 2512 e 2513 del	
	Codice Civile.	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità	
	prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545-oc-	
	ties del Codice civile.	
	La soppressione delle clausole relative alla mutualità preva-	
	lente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.	
	Alla cooperativa, nel rispetto dei limiti di cui all'art.	
	2519, comma 2, c.c., si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme sulla società a responsabilità limitata.	
	Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le	
	norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla	
	Cooperazione.	
	F.to: Lo Bianco Franco - Platania Paolo - Cattuto Denise -	